

COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 105 Data 01/09/2014	Oggetto: Modifica del regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF. Determinazione delle aliquote per l'anno 2014 e modifica della soglia di esenzione. Proposta per il Consiglio Comunale.
---------------------------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno **uno** del mese di **settembre** alle ore **12.40** nella sala della Giunta Municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Municipale

All'appello risultano:

N.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Marotta Cosimo	Sindaco	X	
2	Leonardi Francesco	Vice Sindaco	X	
3	Cardaci Prospero	Assessore		X
4	Pagana Carmela	“	X	
5	Vitanza Luigi	“	X	

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Ssa Francesca Sinatra**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 08/08/2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole;

Vista la proposta di deliberazione n. 32 del 29/08/2014 ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;


Ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Con votazione unanime e palese

delibera

- 1) Approvare la proposta di cui in premessa ed avente l'oggetto ivi indicato.



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 32 del Registro Data: 29.08.2014	Oggetto: Modifica del regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF. Determinazione delle aliquote per l'anno 2014 e modifica della soglia di esenzione. Proposta per il Consiglio Comunale.
--	---

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, D.ssa Carmela Pagana

Visto

L'Assessore

Pareri

ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L. R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Lì 29.08.2014

Il Capo Area
(Rag. Grazia Sofia Giangrasso)

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Lì 29.08.2014

La Ragioniera Comunale
(Rag. Grazia Sofia Giangrasso)

COMUNE DI RADDUSA

PROVINCIA DI CATANIA

Servizio di Tesoreria c/cp. 15897952
Tel. 095 662323 – 095 662060 Fax 095 662982

Codice Fiscale 82001950870
C.A.P. 95040

Proposta di deliberazione n. 32 del 29.08.2014

Con oggetto: Modifica del regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF.
Determinazione delle aliquote per l'anno 2014 e modifica della soglia di esenzione. Proposta per il
Consiglio Comunale

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto il Decreto Legislativo n. 360 del 25/09/1998 che ha istituito l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, modificato da ultimo dall'art. 13 comma 16 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 3 del suddetto D.Lgs. 360/1998, i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui sopra, con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002;
- ai sensi del suddetto art. 1, comma 3, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- l'art. 1 comma 3-bis dello stesso D.Lgs. n. 360/1998 prevede che "Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";

Vista la deliberazione del C.C. n. 05 dell'11.03.2013 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della addizionale comunale IRPEF che ha determinato l'aliquota di compartecipazione della addizionale per l'anno 2013 nella misura unica di 0,8 punti percentuali, introducendo la soglia di esenzione fino a €. 7.000,00

Visto l'art. 1, comma 11 del D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148 del 14/09/2011, come modificato dall'art. 13 comma 16 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, secondo cui i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;

Considerato che è intendimento di questa Amministrazione continuare a garantire alle fasce meno abbienti un trattamento agevolato, ampliando la platea dell'esenzione ai dichiaranti redditi IRPEF da €. 7.000,00 ad €. 10.000,00;

Ritenuto, pertanto, di avvalersi della facoltà consentita dall'articolo 1 comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/1998 sopra citato, modificando la soglia di esenzione in ragione della fascia di reddito di appartenenza;

Dato atto che ai sensi dell'art 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011 sopra citato, la soglia di esenzione è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

EVIDENZIATO che:

- con decreto del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato differito al 28 febbraio 2014;
- con decreto del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.2.2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014;
- con decreto del 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23.07.2014, il termine di adozione del bilancio di previsione degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014.

Ritenuto, per quanto suesposto, di dover modificare il Regolamento per la disciplina dell'Addizionale Comunale all'IRPEF allegato alla presente, fissando per l'anno 2014 un'unica aliquota di compartecipazione dell'Addizionale, secondo gli scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, al netto degli oneri deducibili ed anche al netto delle detrazioni e dei crediti, e limitando la soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a € 10.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile:

Scaglioni di reddito	Aliquote
Da 0 a 10.000	0
da 10.001 a 15.000	0,8
da 15.001 a 28.000	0,8
da 28.001 a 55.000	0,8
da 55.001 a 75.000	0,8
oltre 75.000	0,8

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

DELIBERA

Di proporre al Consiglio Comunale

Di approvare il nuovo Regolamento per la disciplina dell'Addizionale Comunale all'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Di determinare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2014, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura unica, secondo gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui all'allegato Regolamento, come sopra riportati;

Di stabilire per l'anno 2014 che la soglia di esenzione è modificata riducendola per i redditi imponibili fino a €. 10.000,00, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile;

Di fare rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'istituzione dell'addizionale Comunale all'IRPEF;

Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, comma 1, della L. 18/10/2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002.

Di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 per la dovuta trasmissione al Consiglio Comunale.

COMUNE DI RADDUSA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplina l'addizionale comunale all'IRPEF, istituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, modificato da ultimo dall'art. 13 comma 16 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22/12/2011.

Articolo 2 DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998 e, per l'anno 2014, è fissata nella misura unica, secondo gli scaglioni di reddito e le aliquote di seguito specificati:

Scaglioni di reddito	Aliquote
Da 0 a 10.000	0
da 10.001 a 15.000	0,8
da 15.001 a 28.000	0,8
da 28.001 a 55.000	0,8
da 55.001 a 75.000	0,8
oltre 75.000	0,8

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007).

3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Articolo 3 ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 comma 3-bis, è modificata la soglia di esenzione per i redditi imponibili complessivi, determinati ai fini dell'Imposta sul Reddito

delle Persone Fisiche, di importo inferiore o uguale ad € 10.000,00, inteso che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile.

Articolo 4 VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 143 della Legge 27/12/2006 n. 296.

Articolo 5 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia.



Approvato e sottoscritto.

Il Sindaco



Il Segretario Comunale



RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 - 30 - 60 gg.)

Affissa all'Albo Pretorio il 02/09/2014 e defissa il _____
senza opposizione e reclami.

Dalla residenza municipale, li

Il Capo Area "AA.GG."

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici ⁽¹⁾ giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 01/09/2014

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

Il Funzionario del Comune

(1) 15 gg per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.